

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 14 settembre 2011 composta da:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| Presidente di Sezione | Raffaele Del Grosso | Presidente |
| Consigliere | Michele Grasso | |
| Primo Referendario | Luca Fazio | |
| Primo Referendario | Stefania Petrucci | relatore |
| Referendario | Chiara Vetro | |
| Referendario | Marcello Iacubino | |
| Referendario | Marco Di Marco | |

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 63/PAR/2011

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Oria (BR) pervenuta in data 20/07/2011 prot. n. 1427;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza n. 34/2011 del 21/06/2011 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 14 settembre 2011;

Udito, nella camera di consiglio, il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Oria (BR), con la nota riportata in epigrafe, richiede il parere della Sezione in materia di attribuzione e valore di buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali.

In particolare, il Sindaco, dopo aver rilevato che l'art. 9, comma 1, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30/07/2010 n. 122 stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, espone che dal mese di maggio 2011 con provvedimento del Commissario straordinario dell'Ente è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Ente relativamente all'orario di servizio ed al rientro pomeridiano del giovedì e pertanto l'orario di lavoro del Comune è attualmente il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.25 alle ore 14.00 con rientro il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.35 con trenta minuti di flessibilità in entrata.

Il Sindaco specifica, inoltre, che la variazione dell'orario di lavoro comporta una pausa dell'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per tale fattispecie gli articoli 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 prevedono la possibilità di istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.

Il Comune di Oria, come illustrato dal Sindaco, non può istituire la mensa di servizio e pertanto compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto del principio di contenimento della spesa del personale prevede l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi.

Il Sindaco richiede, quindi, il parere della Sezione per accertare se tale fattispecie rientri nelle misure di contenimento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 importo che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. non costituendo reddito da lavoro dipendente non inciderebbe sul trattamento economico dei dipendenti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Allo stato attuale, pur in assenza della piena operatività del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

Le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "*contabilità pubblica*" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno quindi ritenuto che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti

deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici e pertanto il Collegio ritiene che il quesito possa inquadarsi nell'alveo della contabilità pubblica relativamente all'osservanza della generale disciplina in materia di contenimento della spesa del personale e che tuttavia, l'oggetto della richiesta di parere debba essere delimitato soltanto all'interpretazione della normativa vigente rilevato che rientra nell'ambito delle valutazioni discrezionali dell'Ente locale ogni concreta attività decisionale.

L'art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 31/12/2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Dal combinato disposto degli articoli 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 emerge che gli Enti locali, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali; che il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto presso la mensa e che i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'Ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata qualora prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Con deliberazione n. 187/2011/PAR depositata in data 21/07/2011, la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha chiarito che *la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto* non può che considerarsi limitata entro l'importo di euro 5,29 importo oltre il quale concorre alla formazione del reddito e quindi del trattamento economico complessivo e pertanto ha ritenuto che i buoni pasto possono ritenersi sottoposti alla limitazione dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 solo nella misura in cui presentino natura retributiva.

Il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 12 del 15/04/2011 inerente l'applicazione dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 ha precisato che la predetta disciplina prevede misure di contenimento finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento e che tale invarianza deve riguardare anche il valore dei

buoni pasto la cui misura non può essere incrementata nel medesimo triennio in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R., i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a euro 5,29.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 non costituisce reddito da lavoro dipendente e pertanto non soggiace ai vincoli imposti dall'art. 9 del citato D. L. n. 78/2010.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Oria (BR).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2011.

Il Relatore
f.to Stefania Petrucci

Il Presidente
f.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 14/09/2011
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo